Nomina e funzionamento del Comitato dei creditori

La **Legge Fallimentare** (**Regio Decreto n. 267 del 1942**) dedica al **Comitato dei Creditori** gli articoli **40** e **41.** Con il **Decreto Legislativo n. 5 del 2006,** il legislatore ha riscritto molti articoli della Legge Fallimentare, rideterminando in particolare, il ruolo e le funzioni degli organi della procedura (**Giudice Delegato, Tribunale, Curatore e Comitato dei Creditori)** e i rapporti tra di essi, ampliando notevolmente le **competenze del Comitato.** Il **Comitato dei Creditori** è nominato dal **Giudice Delegato, entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento**, sulla base delle risultanze documentali, sentiti il **Curatore** ed i creditori che, nella domanda di ammissione al passivo, hanno dato la disponibilità ad assumere l’incarico. Esso è composto da 3 o 5 membri **scelti tra i creditori**, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti. Entro 10 giorni dalla nomina, il **Comitato** provvede a nominare a maggioranza il proprio **Presidente.**

Funzioni e responsabilità dei suoi membri

Il **Comitato dei creditori** vigila sull’operato del **Curatore,** ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del **Tribunale** o del **Giudice Delegato,** motivando le proprie deliberazioni, prese a maggioranza dei votanti. In caso di inerzia o di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, provvede il **Giudice Delegato.** Quest’ultimo **può sostituire** i membri del **Comitato** in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

Per la sua qualità di **organo autorizzativo e gestorio, il Comitato dei Creditori:**

* autorizza tutti gli atti di straordinaria amministrazione che devono essere eseguiti dal **Curatore**;
* autorizza il **Curatore** a subentrare nei contratti pendenti in luogo del **fallito;**
* autorizza la nomina dei delegati e dei coadiutori del **Curatore;**
* suggerisce di interrompere l’esercizio provvisorio dell’impresa, qualore ne ravvisi la necessità.

L’attività gestoria è esercitata in particolar modo nella necessità che determinati atti, compiuti dal **Giudice Delegato,** siano subordinati al *previo parere favorevole* del **Comitato.**

Il **Comitato dei creditori** ha anche **poteri di controllo** sull’operato degli altri organi fallimentari; infatti, esso o singoli suoi membri possono, di propria iniziativa, ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento, nonché chiedere notizie e documenti.

I membri del **Comitato:**

* devono adempiere i loro doveri con la professionalità richiesta e le diligenza richiesta dalla natura dell’incarico;
* sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

L’azione di responsabilità è proponibile dal solo **Curatore**, anche durante lo svolgimento della procedura, previa autorizzazione del **Giudice Delegato**, il quale andrà a sostituire i componenti del **Comitato** nei confronti dei quali ha autorizzato l’azione.